

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale civile e/o penale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività di impresa (ditte individuali ed imprese familiari, società di persone, società di capitali, studi professionali) o nell'ambito dell'attività di libera professione da lui svolta.



Che cosa è assicurato?

✓ Spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale sostenute:

- nell'ambito di ditte individuali ed imprese familiari: dal titolare, dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro, familiari del titolare che collaborano nell'impresa;
- nell'ambito di società di persone: dai soci, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari del titolare che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- nell'ambito di società di capitali: dal legale rappresentante, amministratori, dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge, altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della impresa oppure imputa loro le attività da essa svolte;
- nell'ambito di studi professionali e attività di libera professione.

E' possibile scegliere tra le seguenti garanzie:

✓ Procedimenti penali: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato qualora sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per casi particolari di delitto doloso;

✓ Procedimenti civili e penali: oltre a quanto indicato al precedente punto, copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato in ambito civile per:

- danni extracontrattuali subiti a causa di fatto illecito di terzi;
- richieste di risarcimento per danni extracontrattuali avanzate da terzi;
- controversie con i fornitori;
- controversie relative a locazione, proprietà e altri diritti reali relativi agli immobili ove viene svolta l'attività;
- controversie relative a contratti individuali di lavoro con dipendenti e collaboratori.
- Opposizione alle sanzioni amministrative: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato in caso di opposizione alle sanzioni amministrative e nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 (Responsabilità amministrativa degli enti).

✓ Amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato nelle ipotesi in cui amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti, per fatti o atti connessi all'espletamento delle loro specifiche mansioni:

- subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- debbano sostenere richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi;
- siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo, per contravvenzione o per delitto doloso.

✓ Circolazione stradale: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato in caso di eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore o per eventi che lo coinvolgono in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo.

✓ Ritiro patente: copre le spese di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, sostenute dall'assicurato qualora sia coinvolto in un incidente stradale che abbia provocato a terzi morte o lesioni personali.

✓ Consulenza telefonica: sempre garantita, ad integrazione delle garanzie sopra indicate, nell'ambito delle stesse materie.

✓ Vertenze con i clienti in Italia e in UE (opzionale, solo in abbinamento con garanzia procedimenti civili e penali).

✓ Vertenze contrattuali con i clienti per il solo intervento stragiudiziale (opzionale, solo in abbinamento con garanzia Procedimenti civili e penali).

✓ Patente a punti (opzionale, solo in abbinamento alle garanzie Circolazione stradale o Ritiro Patente).

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro o i collaboratori non regolarmente inquadrati a norma di legge;
- ✗ I soci nelle società di capitali;
- ✗ Le spese relative a procedimenti penali per delitto doloso ad eccezione dei casi di assoluzione e proscioglimento con sentenza definitiva o decreto di archiviazione;
- ✗ I casi di patteggiamento;
- ✗ Le controversie relative alla vita privata e familiare.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Danni subiti per disastro ecologico, atomico e radioattivo;**
- ! **Controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore con eccezione di quanto disposto dalle garanzie che riguardano la circolazione;**
- ! **Controversie concernenti la materia fiscale ed amministrativa** salvo quanto previsto dalla garanzia procedimenti civili e penali.



Dove vale la copertura?

- ✓ In caso di procedimenti penali e civili l'assicurazione vale in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- ✓ Relativamente alle garanzie "circolazione stradale e ritiro della patente", l'assicurazione vale in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul bacino del Mar Mediterraneo.



Che obblighi ho?

- **Alla sottoscrizione del contratto, il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, devono comunicare tempestivamente e per iscritto a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che possono comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio: modifica della sede aziendale, modifica della professione svolta dalla persona assicurata, modifica dell'attività aziendale, etc.).**

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

- **Il contraente e, se persona diversa, l'assicurato devono comunicare tempestivamente a Zurich o all'intermediario assicurativo l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.**

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere interamente pagato al momento della sottoscrizione del contratto, ma, su richiesta del contraente, può essere frazionato in rate:

- semestrali, **con una maggiorazione di premio del 4%**
- quadrimestrali, **con una maggiorazione di premio del 5%**
- trimestrale, **con una maggiorazione di premio del 6%.**

Il premio, che comprende anche le imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Nel caso di contratto di assicurazione con durata inferiore all'anno solare, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il contratto può prevedere che il premio sia collegato all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata solitamente annuale e comincia dal giorno e l'ora indicati nella polizza se il premio è stato pagato, oppure dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto. In alternativa è possibile stipulare la polizza con durata poliennale.

Relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.

La copertura finisce alla data indicata in polizza.

Il contratto assicurativo viene stipulato con tacito rinnovo, quindi, in mancanza di disdetta, inviata da una delle parti con le modalità indicate nella sezione successiva, viene tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

In caso di mancato pagamento del premio e trascorsi 30 giorni dall'inizio della copertura, Zurich sospenderà la copertura assicurativa sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata a Zurich o all'intermediario assicurativo con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, con preavviso di 60 giorni comunicandolo mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo. Il recesso non prevede oneri aggiuntivi e avrà efficacia al termine dell'anno assicurativo. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Zurich potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.